



# **CARLO GAVAZZI CONTROLS S.P.A.**

## **Policy per whistleblowing**

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA \_\_\_12/12/2023\_\_\_



## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	3
2.	DESTINATARI, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3.	RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	4
4.	MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI .....	4
5.	TUTELE .....	5
6.	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	5
7.	GESTIONI DELLE SEGNALAZIONI .....	6
8.	PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI.....	6
9.	LA SEGNALAZIONE ESTERNA .....	7
10.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14, REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”).....	7



## 1. Introduzione

La presente Policy è volta a stabilire le regole e le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione (“**Segnalazione**”) di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscano o possano costituire una violazione o un pericolo di violazione di leggi e/o regolamenti comunque applicabili alla società Carlo Gavazzi Controls Spa (la “**Società**”), nonché del sistema di controllo interno, delle procedure e regole aziendali, tra cui il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs n. 231/01 della Società.

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari competenti.

La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)*”.

## 2. Destinatari, scopo e campo di applicazione

Destinatari della presente Policy (di seguito “**Destinatari**”) sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti della Società, senza esclusione alcuna, gli ex dipendenti, i collaboratori e i consulenti nello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Società.

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni da chiunque inviate e/o trasmesse, anche in forma anonima.

Le Segnalazioni possono riguardare, in particolare:

- comunicazioni relative a condotte penalmente rilevanti,
- comunicazioni relative a condotte poste in essere in violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità e/o l’immagine della Società,
- comunicazioni relative a condotte poste in essere in violazione di codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare,
- comunicazioni di presunte violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società,
- denunce, aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili, esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli interni di contabilità, o revisione contabile.

Non rientrano tra le segnalazioni ammissibili e gestibili:

- le doglianze generiche o di carattere personale;
- le comunicazioni con contenuti offensivi o denigratori;
- le comunicazioni con contenuti riguardanti la vita privata, salvo che abbiano attinenza con l’ambito lavorativo in relazione ad eventuali illeciti o violazioni di norme interne.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.



Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene la Società ritenga preferibili le Segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono comunque ammesse anche Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate ed in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

In caso di segnalazione non anonima, il gestore dei canali di segnalazione tratterà i dati identificativi in forma riservata mediante pseudonimizzazione, senza disvelarli al personale della Società o del Gruppo, salvo esplicito consenso del segnalante stesso.

### 3. Ruoli e Responsabilità

Il titolare del processo di gestione delle Segnalazioni relativamente alla Carlo Gavazzi Controls Spa è l'Organismo di Vigilanza della Società ("**OdV**") il quale, a seconda della natura, del carattere e/o della complessità della Segnalazione, può eventualmente avvalersi per lo svolgimento dell'istruttoria e dell'accertamento della Segnalazione del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti interne della Società (quali, ad esempio, l'ufficio legale, l'ufficio del personale, l'ufficio amministrativo) e/o di consulenti esterni, senza disvelare loro l'identità del segnalante, salvo espresso consenso di quest'ultimo.

Qualora la Segnalazione riguardi un componente dell'OdV, la relativa istruttoria sarà svolta dagli altri membri dell'OdV.

Nel caso in cui la Segnalazione coinvolgesse tutto l'OdV, la relativa istruttoria sarà a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Carlo Gavazzi Controls Spa.

### 4. Modalità delle Segnalazioni

La Segnalazione può essere effettuata al seguente indirizzo PEC [cgcwhistleblowing@arubapec.it](mailto:cgcwhistleblowing@arubapec.it) in gestione dell'OdV oppure al seguente **numero verde: 800955398**.



A tutela della riservatezza del Segnalante, qualora lo stesso desideri non rilasciare il consenso al disvelamento della sua identità, le Segnalazioni scritte devono essere inviate da caselle di posta elettronica personali, non aziendali (pertanto, occorre evitare di inviare segnalazioni da caselle su dominio aziendale).

Per effettuare una segnalazione anonima è opportuno utilizzare un account di posta elettronica che non disveli, nell'indirizzo stesso o nel nome attribuito, l'identità del segnalante. Per effettuare una segnalazione vocale anonima, il Segnalante deve utilizzare le apposite opzioni per oscurare il numero chiamante rese disponibili dal suo operatore di telefonia e/o dal suo telefono.

Si precisa che qualora la Segnalazione contenga informazioni coperte da segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituirà una violazione del relativo obbligo di segreto la comunicazione effettuata attraverso modalità che vadano oltre l'obiettivo di rimozione del comportamento illecito.

## **5. Tutele**

La presente Policy garantisce la tutela nei confronti del segnalante e del segnalato con riguardo alla privacy e, in particolare, è garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti ai sensi della normativa italiana ed europea (D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Regolamento UE 2016/679).

La Società non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante e/o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

La Società, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, tutela la riservatezza dei dati del segnalante; in mancanza del consenso esplicito di quest'ultimo, l'Organismo di Vigilanza quale soggetto gestore dei canali di segnalazione non trasferisce all'azienda e al Gruppo alcun dato da cui si possa direttamente o indirettamente identificare il segnalante. La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato Segnalazioni nell'ambito di questa Policy.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

## **6. Responsabilità del segnalante**

È responsabilità del segnalante effettuare Segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito della presente Policy. Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione.

## **7. Gestioni delle Segnalazioni**

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle Segnalazioni è l'OdV della Carlo Gavazzi Controls Spa ("OdV"), che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione.

Come precisato al suindicato art. 3, a seconda della natura, del carattere e/o della complessità della Segnalazione, l'OdV può eventualmente avvalersi per lo svolgimento dell'istruttoria e dell'accertamento della Segnalazione del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti interne della Società (quali, ad esempio, l'ufficio legale, l'ufficio del personale o l'ufficio amministrativo) e/o di consulenti esterni.

Le fasi in cui si articola il processo gestionale delle Segnalazioni sono tre: la ricezione, l'istruttoria e l'accertamento.

I membri dell'OdV, ricevuta una nuova Segnalazione, visualizzano le Segnalazioni inserite. Se la Segnalazione non è pertinente, l'OdV è legittimato a non tenerne conto e ad informare il Segnalante che non proseguirà nell'iter di approfondimento delle informazioni (fase di ricezione).

Se la Segnalazione riporta una presunta irregolarità/violazione, l'OdV procederà all'attività di accertamento ed istruttoria, eventualmente avvalendosi, conformemente a quanto disposto nel precedente art. 3, della collaborazione e dell'ausilio delle funzioni aziendali competenti interne e/o di consulenti esterni.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la Segnalazione risulta fondata, saranno adottati provvedimenti disciplinari a carico del segnalato ai sensi della normativa applicabile al caso di specie.

Inoltre, ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello della Società ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della Segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV dovrà redigere una breve relazione informativa con cui darà atto delle Segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati. Resta inteso che, in assenza di Segnalazioni nell'arco del semestre di riferimento, alcuna relazione informativa dovrà essere redatta dall'OdV.

L'OdV deve effettuare un controllo periodico semestrale al fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state gestite e trattate dall'ODV.

## **8. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti**

Durante tutta la gestione della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del Segnalante. E' coperta da riservatezza l'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi, salvo consenso espresso del Segnalante.

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale.

La documentazione, sia essa cartacea o informatica, deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno della Società sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione in vigore. Tale documentazione deve essere archiviata a cura dell'OdV e deve essere accessibile solo ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

## **9. La segnalazione esterna**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni: egli abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito all'esito del termine dei tre mesi sopra menzionato; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Il Decreto riconosce altresì il diritto del segnalante di effettuare direttamente la segnalazione esterna qualora non fosse operativo o conforme il canale di segnalazione interna qui descritto.

Le segnalazioni esterne sono gestite dall'ANAC garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Il link per effettuare la segnalazione esterna è riportato sul sito internet dell'ANAC, [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

## **10. Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")**

Ad integrazione delle informazioni fornite in sede di avvio del rapporto giuridico in essere, ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") la Società quale titolare del trattamento informa i potenziali segnalanti, segnalati, facilitatori ed ogni altra persona fisica potenzialmente coinvolta nella gestione delle segnalazioni che il trattamento dei dati personali potrà riguardare eterogenee categorie di informazioni relative alle persone fisiche, ivi comprendendo, almeno potenzialmente, categorie particolari di dati personali (art. 9, GDPR) e dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10, GDPR). Basi giuridiche legittimanti il trattamento sono l'adempimento di un obbligo di legge (art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) e, per quanto concerne i dati particolari e penali, rispettivamente



le previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. g) e art. 10, in combinato disposto con l'art. 2-octies, D.Lgs. 196/2003.

I dati identificativi del segnalante saranno visibili esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza quale soggetto gestore, operante quale responsabile del trattamento ex art. 28, GDPR e sub fornitori professionali, tecnologici o di telecomunicazioni, salvo consenso espresso da segnalante stesso che legittimerebbe la condivisione del dato con gli uffici del Titolare del trattamento. Non sono previste ulteriori fattispecie di comunicazione di dati personali, salvi i casi di esercizio dei diritti di far valere o difendere un diritto del titolare del trattamento o del responsabile o di terzi. Nessun dato personale sarà trasferito o conservato fuori dallo Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il canale di segnalazione vocale potrebbe rendere disponibile al Responsabile del trattamento ed ai sub fornitori il numero del telefono chiamante; qualora lei desideri non renderlo visibile, utilizzi le apposite opzioni rese disponibili dal suo operatore di telefonia e/o dal suo telefono.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. In ogni caso, i dati saranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Ad ogni interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti, GDPR, con i limiti disposti dalla lett. f, comma 1, art. 2-undecies, D.Lgs. 196/2003. Pertanto, i diritti di cui agli articoli citati non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare a un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante. Sono fatti salvi i diritti di revoca dei consensi precedentemente rilasciati.

Per l'esercizio dei diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento, ai consueti recapiti già resi noti mediante l'informativa fornita in sede di avvio del rapporto giuridico in essere; può anche rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.